



Prot. Settore Provveditorato n. 9771 del 09/11/2023

Oggetto: Accordo Quadro “Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali” ID 2202 Lotto 2 – Appalto Specifico ID 3790046, con rilancio competitivo per lo sviluppo del SIRD (Sistema Informativo Regionale di Diabetologia), progetto regionale della Regione Sicilia afferente alla linea 5 “Gestione della cronicità” PSN 2017

### RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTI N.3

➤ **Quesito n. 1 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 11:06 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9606 del 03/11/2023):**

Rif. 3 Allegato3 Capitolato Tecnico As - pagina 7/43

Considerato che l’Accordo Quadro precisava che gli Appalti Esecutivi potrebbero rientrare nell’ambito di quelli finanziati con fondi parziali o totali del PNRR, si chiede di chiarire se il presente AS rientra tra quelli finanziati dal PNRR.

**Risposta al quesito n. 1**

Il presente Appalto Specifico non rientra nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR.

Il presente appalto rientra, invece, nell’ambito del PSN 2017 – Linea 5 “Gestione della cronicità” – Progetto 5.26 “Rete assistenziale diabetologica della Regione Sicilia – Implementazione del PDTA” – Accordo Stato Regioni del 2610.2017 – 7CSR/181 – D.A. 2708/2017 – DDG n.364 del 29.04.2020.

➤ **Quesito n. 2 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 11:06 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9606 del 03/11/2023):**

Rif. 3 Allegato3 Capitolato Tecnico As - pagina 18/43

Con riguardo alla “[...] *Mantenimento Adeguativo e Correttivo con l’obiettivo di: adeguamento ad evoluzioni normative Regionale e/o Nazionale (decreti, linee guida, prescrizioni, etc ..., tutto incluso nulla escluso), ovvero modifiche di norme esistenti in corso d’opera, ovvero di nuova emanazione. [...]*” nonché alle ulteriori richieste di “*adeguamento normativo*” previste dal Capitolato tecnico, si chiede di confermare che sarà onere dell’Amministrazione indicare al Fornitore quali siano le normative eventualmente sopravvenute cui adeguare le funzionalità del sw e di verificare la coerenza di quanto eseguito dal Fornitore alle suddette previsioni.

**Risposta al quesito n. 2**

Come indicato al paragrafo 5.7.1. Competenze tematiche “*Il Fornitore dovrà garantire che le risorse impiegate per l’erogazione dei servizi di fornitura possiedano una competenza specifica nell’Area Tematica del presente AS.*”

*Inoltre, il Fornitore deve rendere disponibili anche competenze funzionali e tematiche, riportate a titolo indicativo e non esaustivo:*

- *Conoscenza delle Linee Guida di indirizzo Nazionale, dei processi gestionali e delle normative di riferimento negli ambiti funzionali e nelle aree di riferimento del SSN;*
- *conoscenza delle Politiche Sanitarie Nazionali e Regionali e delle Organizzazioni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere; [...]*

*Il Fornitore, a complemento delle competenze tematiche sopra descritte, dovrà inoltre mettere a disposizione ulteriori competenze specifiche di carattere funzionale in relazione al contesto e alle tematiche ed alla normativa di riferimento in materia di Sanità Digitale, come descritto nell'Appendice 1 Profili Professionali. Tali competenze devono essere possedute e messe a disposizione per consentire il massimo livello di comprensione del contesto operativo dell'Amministrazione e conseguentemente supportare l'Amministrazione nelle scelte progettuali da adottare."*

Ciò detto il fornitore è tenuto alla visione/consultazione delle modifiche alle norme regionali/nazionali al fine di sottoporre all'Amministrazione gli aggiornamenti software da implementare, senza alcun costo aggiuntivo, in modo tale da garantire il pieno e corretto rispetto delle normative stesse.

Rimane inteso che qualora l'Amministrazione richieda delle modifiche software al fine di garantire il pieno e corretto rispetto delle normative vigenti le implementazioni non avranno alcun costo aggiuntivo.

➤ **Quesito n. 3 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 11:06 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9606 del 03/11/2023):**

Rif. 5 Allegato4 Schema Di Contratto Esecutivo – Art. 21 Trattamento dei Dati Personali

Si chiede di confermare che la nomina a responsabile dei dati personali sarà effettuata nei confronti di ciascuna impresa del RTI ove sussista trattamento dati e sia limitata ai dati trattati da ciascuna di esse nell'ambito dei servizi erogati.

**Risposta al quesito n. 3**

Si conferma che la nomina a Responsabile esterno dei dati personali sarà effettuata nei confronti di ciascuna impresa del RTI e sarà limitata ai dati trattati da ciascuna di essa nell'ambito dei servizi erogati.

➤ **Quesito n. 4 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 15:59 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9607 del 03/11/2023):**

Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale e in conformità a quanto definito dall'Accordo Quadro Consip sottoscritto nell'art. 12.

**Risposta al quesito n. 4:**

Si conferma che per il calcolo delle penali giornaliere e complessive trova applicazione l'art. 113 bis c. 4 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto all'art. 12 dell'Accordo Quadro Consip ID 2202 Lotto 2.

➤ **Quesito n. 5 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 15:59 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9607 del 03/11/2023):**

TERMINI DI PAGAMENTO: Art. 11 di Schema di Contratto

Si chiede di confermare che il pagamento delle fatture avverrà entro i termini di legge e coerentemente a quanto indicato nell'art. 11 dell'Accordo Quadro Consip sottoscritto.

**Risposta al quesito n. 5:**

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini e nelle modalità previste dall'Accordo Quadro ID 2202 Lotto 2, ed, in particolare, per come regolamentato all'art. 11bis "Importi dovuti e fatturazione nei contratti esecutivi a seguito di rilancio competitivo" del medesimo Accordo Quadro.

➤ **Quesito n. 6 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 15:59 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9607 del 03/11/2023):**

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di voler confermare l'applicazione delle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.L. n. 4 del 27/01/22, in particolare all'art. 29 che rende obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016. Tale obbligo ricorre al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023.

**Risposta al quesito n. 6:**

Relativamente alla Revisione dei prezzi si rimanda alle previsioni di cui all'art. 5, comma 8 dell'AQ .

➤ **Quesito n. 7 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 15:59 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9607 del 03/11/2023):**

Si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte e in conformità a quanto definito dall'Accordo Quadro sottoscritto nell'art. 29.

**Risposta al quesito n. 7:**

Si conferma che a comprova dell'esistenza della copertura assicurativa è possibile fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza, come previsto all'art. 4.2 del documento "Richiesta di offerta". Per le modalità di produzione della Polizza si rimanda al medesimo articolo.

➤ **Quesito n. 8 (Dettaglio Comunicazione del 02/11/2023 ore 15:59 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9607 del 03/11/2023):**

In merito all'Allegato 9 Nomina Trattamento Dati Personali, al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale preventiva ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto). Si fa presente che [...] ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016; ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR, Binding Corporate Rules) approvate dal CNIL e consultabili al seguente indirizzo: <https://www.....>[...]

**Risposta al quesito n. 8**

La scelta sull'opzione in merito ad eventuale "autorizzazione generale" alla nomina di sub-responsabili oppure "autorizzazione specifica" alle attività di cui all'allegato 9 verrà effettuata in fase di contrattualizzazione con l'aggiudicatario previa verifica tra l'altro, da parte dell'ufficio competente del Titolare del trattamento, delle sussistenze delle condizioni necessarie ed in particolare quelle atte a garantire un adeguato livello di sicurezza.

➤ **Quesito n. 9 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Si chiede di confermare che, trattandosi di RTI costituito, i seguenti documenti possano essere firmati per accettazione dalla sola mandataria in nome e per conto del RTI:

- Schema di contratto AS;
- Capitolato Tecnico speciale Lotti applicativi;
- Capitolato Tecnico AS e relativi appendici;
- Strumento di ausilio;
- Patto integrità debitamente compilato;
- Codice di comportamento;
- Schema atto di nomina responsabile esterno;
- Dichiarazione familiari conviventi

**Risposta al quesito n. 9**

Si conferma che i documenti su richiamati devono essere firmati digitalmente per accettazione dall'impresa Mandataria del RTI.

In merito al documento "Dichiarazione familiari conviventi" si richiama quanto già comunicato con il riscontro ai chiarimenti n.1 (prot. provv. n. 9352 del 25/10/2023).

➤ **Quesito n. 10 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Si chiede di confermare che il DGUE debba essere sottoscritto per presa visione dalla sola mandataria. In caso di risposta negativa si chiede di confermare che debbano essere compilate esclusivamente le sezioni I, II e III in quanto le altre sezioni non sono pertinenti all'AS. In questo caso poichè lo slot prevede il caricamento di un solo file si chiede di confermare che possa essere caricato un file compresso (.zip).

**Risposta al quesito n. 10**

Non si conferma per quanto riguarda la firma per mera "accettazione" e relativamente ai sottoscrittori. In particolare,

- Il documento DGUE deve essere debitamente compilato e firmato digitalmente da ciascuna impresa costituente il RTI, e non solo dalla Mandataria, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

In merito al DGUE, e fermo restando la produzione della dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma) del RTI attestante quanto previsto all' art. 9 Accordo Quadro "OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE", si indicano le seguenti sezioni da compilare e sottoscrivere ex DPR 445/2000: parte I, II, III, IV solo sezione  $\alpha$ , VI.

Si conferma che può essere caricato un file compresso (.zip).

➤ **Quesito n. 11 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Si chiede di confermare che la dichiarazione del RTI ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, attestante le parti del servizio/fornitura, che saranno eseguite nell' AS dai singoli operatori economici possa essere resa e sottoscritta solo dalla mandataria in nome e per conto delle mandanti, trattandosi di RTI costituito.

**Risposta al quesito n. 11**

Si conferma.

➤ **Quesito n. 12 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

In riferimento alla dichiarazione di subappalto richiesta a pag. 12 della Richiesta di offerta si chiede di confermare che, trattandosi di RTI costituito, tale dichiarazione possa essere prodotta solo dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del RTI

#### **Risposta al quesito n. 12**

Si conferma.

#### ➤ **Quesito n. 13 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Nella Richiesta d'Offerta si afferma che in caso di subappalto occorre indicare "le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione." Si chiede di confermare che, come previsto dall'attuale normativa, non ci sia un limite alla percentuale delle attività che possono essere affidate in subappalto, purché non venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

#### **Risposta al quesito n. 13**

Come già previsto all'art. 5 del documento "Richiesta di offerta", il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, vigente *ratione temporis*. Alla presente procedura di Appalto Specifico deve intendersi applicabile quanto previsto nel D.lgs. 50/2016, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando dell'Accordo Quadro e segnatamente tutti i riferimenti normativi al Codice dei Contratti Pubblici devono intendersi nella versione vigente alla data di pubblicazione dell'Accordo Quadro (04/06/2021).

Pertanto, come già comunicato da Consip S.p.A. nel documento "Errata corrige" facente parte della documentazione di gara dell'AQ ID 2202, il limite delle prestazioni affidate in subappalto è del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, così come novellato, per il periodo 01/06/2021 al 31/12/2021, all'art. 49, comma 1 del D.lgs. 77 del 31/05/2021.

#### ➤ **Quesito n. 14 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Si chiede di confermare che il presente appalto specifico non sia finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC) e che quindi, per tale Appalto:

- non sia applicabile l'art. 47 del D.L.77/21 convertito con modifiche in L. 108/2021;
- non sia necessario l'impegno al rispetto dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH);
- le dichiarazioni relative al titolare effettivo e all'eventuale esistenza di conflitti di interesse non vadano rese

#### **Risposta al quesito n. 14**

Il presente Appalto Specifico non rientra nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR e, pertanto:

- non è applicabile l'art. 47 del D.L.77/21 convertito con modifiche in L. 108/2021;
- non è necessario l'impegno al rispetto dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH);
- le dichiarazioni relative al titolare effettivo e all'eventuale esistenza di conflitti di interesse non vanno rese

➤ **Quesito n. 15 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Si chiede di confermare che la dichiarazione richiesta a pag. 12 della RdO attestante quanto previsto nell'Accordo Quadro (art. 9 OBBLIGHI DEL FORNITORE) si riferisca al seguente punto già presente nella dichiarazione di offerta economica generata in automatico dal sistema e che verrà firmata dalla mandataria in nome e per conto del costituito RTI: *'che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, tutti i dati e le informazioni contenuti nella documentazione presentata a Consip dal concorrente nella sua interezza (impresa singola, RTI o Consorzio nel loro complesso) ai fini della stipula dell'Accordo Quadro di cui sopra ovvero al fine di rendere note le variazioni intervenute nel periodo di validità dell'Accordo Quadro non sono stati modificati'* e che pertanto non vada resa anche separatamente

**Risposta al quesito n. 15**

La dichiarazione di cui all'art. 9 *"Obblighi del fornitore"* dell'Accordo Quadro e richiesta a pagina 12 del documento *"Richiesta di offerta"* deve essere resa separatamente e contenuta all'interno della documentazione amministrativa nell'apposita sezione.

➤ **Quesito n. 16 (Dettaglio Comunicazione del 03/11/2023 ore 17:31 - registrata al prot. del Settore Provveditorato n. 9666 del 06/11/2023):**

Restando ferma la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento, si chiede di confermare che sia possibile rimodulare la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate rispetto a quelle dichiarata in Accordo Quadro, anche per la mandataria, la quale, anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2022 (C-642/2020), non necessariamente dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente Appalto specifico in misura maggioritaria Come confermato anche da Consip nella nota Prot. 0058385.08-11-2022-U del 8 novembre 2022 relativa all'AQ 2202.

**Risposta al quesito n. 16**

Si rinvia alla risposta ai chiarimenti dell'AQ di cui alla domanda n. 107.

**Il RUP**

Ing. Pasquale Casillo



**Il Dirigente Amministrativo**

Settore Provveditorato

Dott.ssa Michela Digrizia



**Il Dirigente Responsabile UOC**

Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

